Documento firmato digitalmente
Il Giudice
GUIDO CELOTTO

Sentenza n. 313/2025
Depositata il 01/10/2025
Il Segretario
ARIANNA ESPOSTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CELOTTO GUIDO, Giudice monocratico

in data 17/09/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 35/2025 depositato il 22/01/2025

proposto da

[redacted]

Difeso da

[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Comune di Mareno Di Piave

Difeso da

[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso comunitrevigiani@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO IMU

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 252/2025 depositato il 18/09/2025

Richieste delle parti:

//

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'odierno ricorrente [redacted] è proprietario dell'immobile sito in Mareno di Piave, [redacted] – catastalmente censito al foglio 8, mappale 488, sub. 1 – il quale immobile costituiva la casa coniugale del contribuente e della sua consorte.

Nel 2002 è stata pronunciata la sentenza di separazione consensuale, con cui il Giudice ha affidato alla moglie la casa coniugale comprensiva di arredi.

Fino al 2019, il sig. [redacted] ha correttamente omesso i versamenti IMU in relazione all'immobile assegnato all'ex coniuge: com'è noto, infatti la Legge stabiliva che ai fini IMU si costituisce un diritto di abitazione in capo all'ex coniuge, in capo al quale pertanto gravava la soggettività passiva IMU (e concretamente non essendo tenuto al pagamento potendo beneficiare su tale immobile dell'esenzione prevista per l'abitazione principale).

A decorrere dal 2020, a seguito dell'introduzione della nuova IMU, mediante Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) – la quale ha sostituito la dicitura "casa coniugale" di cui al D.L. n. 16/2012 con quella di "casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli" – il contribuente, altrettanto corre amente ad avviso del Comune, ha ritenuto che, non essendo l'ex coniuge "genitore affidatario dei figli", la soggettività passiva IMU fosse ritornata in capo al medesimo, proprietario dell'immobile, ed ha dunque provveduto all'effettuazione dei versamenti IMU.

In data 05.10.2024 il contribuente ha presentato istanza di rimborso IMU per complessivi Euro 3.013,00 al Comune di Mareno di Piave per le annualità 2020-2023, avanzando la motivazione che la modifica terminologica adottata dal Legislatore nella nuova disciplina dovesse intendersi non in ottica rettificativa della precedente normativa, ma in ottica estensiva della fattispecie disciplinata, equiparando il rapporto di convivenza more uxorio al rapporto di due soggetti coniugati.

In data 25.10.2024 il predetto Comune, sulla base dell'inequivocabile tenore normativo a seguito della novella di cui alla L. 160/2019, ha considerato il sig. [redacted] a partire dall'anno 2020 quale soggetto passivo di imposta IMU, pertanto, comunicato al medesimo il diniego dell'istanza di rimborso presentata per le annualità 2020-2023.

In data 23.12.2024 il contribuente ha presentato ricorso sostenendo la illegittimità e/o erroneità del rigetto dell'istanza di rimborso per violazione di Legge allorché il soggetto passivo in caso di separazione è l'assegnatario dell'immobile.-

La difesa di parte ricorrente chiede di dichiarare la nullità ovvero la illegittimità, totale o parziale, del rigetto dell'istanza di rimborso e, per l'effetto, disporre il rimborso delle somme pagate a titolo di IMU, oltre interessi dalla domanda al saldo; - in ogni caso la condanna del Comune al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate degli interessi, oltre al pagamento delle spese del giudizio, anche con distrazione ex art. 93. c.p.c..-

Con memoria del 05.09.2025, la difesa di parte ricorrente nuovamente argomenta sulla questione circa la nuova previsione normativa di cui alla L. n. 160/2019 avendo la stessa una connotazione estensiva in quanto funzionale a fare rientrare nel perimetro della esenzione dall'IMU per l'abitazione principale, oltre al coniuge assegnatario dell'immobile, anche il genitore affidatario dei figli nel contesto di una coppia di fatto.-

Il Comune di Mareno di Piave, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto del ricorso con la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio.-

Con la introduzione della nuova IMU mediante la Legge 160/2019, il Legislatore ha apportato delle modifiche sostanziali alla normativa prima applicabile (art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. n. 16/2012) nell'ambito della assegnazione dell'immobile.

L'art. 1, comma 741, lett. c) n. 4, della L. 160/2019, stabilisce che sono altresì considerate abitazioni principali la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini della applicazione della imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Al successivo comma n. 743 cit. è stabilito che, in deroga al criterio ordinario che impone come presupposto dell'imposta il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale : " E' soggetto passivo di imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli". Pertanto, la legittimazione alla traslazione della soggettività passiva ai fini IMU, in relazione all'immobile assegnato ad uno dei componenti della coppia viene condizionata alla circostanza che l'assegnazione dell'immobile segua l'affidamento dei figli.- Tale esigenza di tutela non può dirsi sussistente in presenza di rapporti coniugali o more uxorio in assenza di figli (Cass. n. 6979 del 2007).-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice adito prende atto che il suddetto immobile è rientrato nelle condizioni di separazione consensuale nel giudizio celebrato avanti il Tribunale Ordinario di Treviso, sub. R.G. n. 2101/2002, nell'ambito del quale la casa è stata assegnata alla moglie.- Nello specifico, il decreto di omologa della separazione ha previsto che "la casa coniugale con gli arredi rimarrà in comodato alla moglie...".-

Come noto, in caso di separazione coniugale l'imposta grava, laddove dovuta, sul coniuge assegnatario dell'immobile. La norma, quella applicabile fino al 31 dicembre 2019 (L. n. 201/2011) prevedeva all'art. 13, comma 2, che " L'imposta municipale propria non si applica, altresì: ... c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".- La normativa applicabile da 1 gennaio 2020 (L. 160/2019) ha introdotto la dicitura "casa familiare" in luogo di "casa coniugale" e all'art. 1, comma 741, lett. c) ha previsto che " sono altresì considerate abitazioni principali ... la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini della applicazione dell'imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso".-

Con detta modifica, il Legislatore ha inteso rilevare l'importanza e dare prevalenza a situazioni non garantite dalla precedente normativa, ossia quelle in cui la coppia non era legata da vincoli coniugali, ma conviveva more uxorio.-

La modifica ha quindi ampliato, o meglio consolidato, i diritti dell'ex coniuge in caso di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio, garantendo l'esenzione o, comunque, la non applicazione dell'imposta in questione nei confronti del soggetto non assegnatario dell'immobile.

Parte ricorrente, resosi conto dell'errore nell'aver versato l'IMU per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, ha formulato, entro i termini di Legge, la istanza di rimborso oggetto di diniego da parte del Comune.-

La nuova disciplina introdotta dalla citata Legge n. 160/2019, ad avviso di questo Giudice, non va ritenuta restrittiva bensì estensiva, come peraltro ribadito da diversi arresti della Corte di Cassazione oltre che dalla interpretazione fornita dal MEF con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020 a detta della quale : " la differente formulazione della norma ... che fa riferimento alla casa familiare e al genitore, e non più alla casa coniugale ed al coniuge, è volta soltanto a chiarire che nell'ambito della assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di

un precedente rapporto coniugale" e che pertanto, " nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina"..-

La modifica normativa, in ultima analisi, ha pacificamente una connotazione estensiva, in quanto funzionale a far rientrare nel perimetro della esenzione dall'IMU per l'abitazione principale, oltre al coniuge assegnatario dell'immobile, anche il genitore affidatario dei figli nel contesto di una coppia di fatto.-

Il Giudice adito, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara spettante il rimborso, in favore del ricorrente, delle somme pagate a titolo di imposta IMU, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.-

La novità e/o interpretazione della questione discussa, induce a ritenere equa la compensazione delle spese di lite.-

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.-